

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, CONSORTERIE E PRODUZIONI VEGETALI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6579 in data 06-11-2023

OGGETTO : ISTITUZIONE DELL'AREA DELIMITATA IN CUI DEVONO ESSERE ADOTTATE MISURE FITOSANITARIE AI FINI DELL'ERADICAZIONE DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE "GRAPEVINE FLAVESCENCE DORÉE PHYTOPLASMA" NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 4 DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE DEL 22 GIUGNO 2023 E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N. 448/2014; N. 1012/2015; N. 662/2016; N. 3320/2016; N. 1673/2017; N. 2134/2019; N. 5063/2019; N. 112/2020; N. 1491/2022.

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

**IN VACANZA DEL DIRIGENTE DEL STRUTTURA CONSORZI DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO, CONSORTERIE E PRODUZIONI VEGETALI**

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 che prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

visto, in particolare, l'articolo 6, comma 3, lettera g) del d.lgs. 19/2021, che assegna ai servizi fitosanitari regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea;

considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023, affida alla Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali le funzioni istituzionali di competenza del Servizio Fitosanitario regionale della Valle d'Aosta;

visto il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 6 giugno 2023 che ha abrogato il Decreto 31 maggio 2000 concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite;

considerato che con i provvedimenti dirigenziali n. 448/2014, 1012/2015, 662/2016, 3320/2016, 1673/2017, 2134/2019, 5063/2019, 112/2020 e 1491/2022 sono stati approvati in applicazione al decreto ministeriale di lotta obbligatoria del 31 maggio 2000, ora abrogato;

vista l'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di "Grapevine flavescence dorée phytoplasma" atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana";

preso atto degli esiti delle indagini ufficiali e delle attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio effettuate nel 2023 nelle aree viticole regionali supportate dai risultati delle analisi eseguite con tecniche di biologia molecolare per la determinazione dei fitoplasmi associati ai Giallumi della vite che hanno confermato l'espansione della malattia e del suo vettore in alcune viticole della Valle d'Aosta;

ritenuto necessario, alla luce dell'abrogazione del Decreto ministeriale di lotta obbligatoria a Flavescenza dorata del 31 maggio 2000 e degli esiti del monitoraggio condotto dell'anno in corso, revocare i provvedimenti dirigenziali n. 448/2014; n. 1012/2015; n. 662/2016; n. 3320/2016; n. 1673/2017; n. 2134/2019; n. 5063/2019; n. 112/2020; n. 1491/2022, sostituendoli con il presente provvedimento dirigenziale;

preso atto che i provvedimenti amministrativi ingiuntivi, emanati antecedentemente all'approvazione e pubblicazione dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, continuano ad avere piena efficacia in quanto non in conflitto con le nuove disposizioni emanate e che, laddove si dovessero riscontrare contrasti normativi o interpretativi, troverà comunque applicazione quanto disposto nella citata Ordinanza;

ritenuto di dover procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della citata Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, all'istituzione nella Regione Autonoma Valle d'Aosta di un'area delimitata in cui debbano essere adottate le misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione della Flavescenza dorata della vite "Grapevine flavescence dorée phytoplasma" che prevede la delimitazione di una zona infestata e di una zona cuscinetto adiacente e circostante la zona infestata, quest'ultima con un'estensione di almeno 500 m di raggio;

ritenuto altresì opportuno, visti gli esiti delle indagini sulla diffusione della fitopatia effettuate nel 2023, definire l'area delimitata sulla base dei confini amministrativi dei territori coinvolti come previsto dal comma 3) articolo 5) dell'Ordinanza n. 4 del direttore del Servizio fitosanitario centrale;

considerata l'opportunità, secondo quanto previsto dalla suddetta Ordinanza, di disporre l'effettuazione di trattamenti obbligatori anche al di fuori della zona delimitata in considerazione del non trascurabile rischio di diffusione dell'organismo nocivo nelle aree dove gli interventi necessari per il controllo del vettore e l'eliminazione delle fonti di inoculo non vengono normalmente eseguiti in modo generalizzato;

DECIDE

- 1) di istituire in Valle d'Aosta, ai sensi dell'ordinanza n. 4 del direttore del Servizio fitosanitario centrale del 22 giugno 2023, un'area delimitata, riportata nella cartografia dell'allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui devono essere adottate, da parte dei proprietari conduttori di viti, le misure fitosanitarie di eradicazione dell'organismo nocivo Flavescenza dorata della vite "Grapevine flavescence dorée phytoplasma" previste dall'articolo n. 6 dell'ordinanza stessa, costituita da:
 - a) una **zona infestata**, che comprende l'intero territorio dei Comuni di Pont-Saint-Martin, Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Verrès, Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon, Chambave, Saint-Denis, Verrayes, Quart, Saint-Christophe, Charvensod, Gressan, Aosta, Villeneuve;
 - b) una **zona cuscinetto** circostante la zona infestata, per un raggio di 500 m dai confini della stessa;
- 2) di imporre ai proprietari e conduttori, le cui viti ricadono all'interno dell'area delimitata, le misure obbligatorie definite dagli articoli 6 dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 recante "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di "Grapevine flavescence dorée phytoplasma" atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana" e di seguito elencate:
 - estirpazione di tutte le piante di vite che presentano sintomi riconducibili alla presenza dell'organismo nocivo specificato, senza necessità di ulteriori analisi (l'esonazione dalla analisi vale solo se le viti ricadono nella zona infestata);
 - estirpazione dell'intero appezzamento di vite o parte di esso, qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di vite superi il 20% delle piante vive presenti;
 - estirpazione di tutte le piante di "Vitis sp.", sintomatiche e non, compresi eventuali ricacci, site nei vigneti abbandonati e nelle aree con viti inselvaticite e nelle aree non agricole come ad esempio i bordi strada, le aree fluviali, le aree incolte, le massicciate ferroviarie e autostradali, ecc.;
 - nei casi descritti nei tre punti precedenti, in alternativa all'estirpazione immediata, le piante di vite devono essere capitozzate prima possibile, eliminando eventuali ricacci fino al momento dell'estirpazione del ceppo, che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
 - lotta contro l'insetto vettore "Scaphoideus titanus" secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale attraverso comunicati fitosanitari pubblicati sul sito ufficiale della regione Autonoma Valle d'Aosta;

- 3) che i provvedimenti amministrativi e ingiuntivi, emanati antecedentemente l'approvazione e pubblicazione dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, continuano ad avere piena efficacia in quanto non in conflitto con le nuove disposizioni emanate e che, laddove si dovessero riscontrare contrasti normativi o interpretativi, troverà comunque applicazione quanto disposto nella citata Ordinanza;
- 4) di imporre anche ai proprietari conduttori di viti ricadenti nell'area indenne (quella non delimitata), l'obbligo di effettuare trattamenti fitosanitari contro il vettore della malattia "Scaphoideus titanus" secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale previo accertamento della presenza del vettore nel vigneto con opportuni monitoraggi che devono essere documentati in caso di controllo da parte dell'autorità regionale competente in materia fitosanitaria;
- 5) che i conduttori di viti le cui piante ricadono nella zona cuscinetto o nella zona indenne, devono comunicare al servizio fitosanitario regionale la presenza di piante sintomatiche prima dell'estirpo;
che il servizio fitosanitario regionale può avvalersi del supporto del Corpo forestale della regione VDA e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, previo accordo tra le parti;
- 6) di revocare i provvedimenti dirigenziali n. 448/2014; n. 1012/2015; n. 662/2016; n. 3320/2016; n. 1673/2017; n. 2134/2019; n. 5063/2019; n. 112/2020; n. 1491/2022;
- 7) di applicare ai trasgressori le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
- 8) di subordinare al rispetto degli adempimenti previsti dalla presente ordinanza i contributi finanziari in ambito vitivinicolo afferenti agli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n.17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale);
- 9) di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale non comporta oneri per il bilancio regionale.


IL COMPILATORE

Rita BONFANTI

IL COORDINATORE

Fabrizio SAVOYE

AREA DELIMITATA FLAVESCENZA DORATA IN VDA 2023



FABRIZIO SAVOYE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE